



ESERCIZIO ASSOCIATO
FUNZIONE SOCIALE
Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra,
Ostra Vetere, Serra de' Conti, Trecastelli

Sede: Piazza Roma, 23 Municipalità di Montarado - 60012 Trecastelli (An) - ufficiocomunecomunesenigallia.nit



Comune di Arcevia



Comune di Barbara



Comune di
Castelleone di Suasa



Comune di Corinaldo



Comune di Ostra



Comune di Ostra Vetere



Comune di Senigallia



Comune di
Serra de' Conti



Comune di Trecastelli

Regolamento Unico

per
l'accesso al sistema locale dei servizi sociali e per la
compartecipazione economica degli utenti



Indice

<i>Introduzione</i>	4
Articolo 1. Principi Generali.....	6
Articolo 2. Ufficio “Comune” per i Servizi Sociali d’Ambito.....	8
Articolo 3. I Servizi e gli Interventi, i contributi economici.....	9
Articolo 4. Modalità di approvvigionamento dei servizi.....	9
Articolo 5. Informazioni – Sportelli di Segretariato Sociale.....	10
Articolo 6. Domande di ammissione alla rete degli interventi e dei servizi.....	11
Articolo 7. Accesso d’ufficio degli interventi.....	12
Articolo 8. Istruttoria delle domande e valutazione del bisogno.....	13
Articolo 9. Servizio Sociale Professionale.....	14
Articolo 10. Ufficio di Promozione Sociale.....	15
Articolo 11. Attivazione del Piano Assistenziale Individuale e Familiare.....	15
Articolo 12. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	15
Articolo 13. Valutazione multi-professionale.....	16
Articolo 14. Sospensione e cessazione erogazione servizio.....	16
Articolo 15. Compartecipazione ai costi a carico dei beneficiari.....	16
Articolo 16. Validità della attestazione ISEE.....	19
Articolo 17. Attività di controllo sulle Attestazioni ISEE.....	19
Articolo 18. Erogazione Contributi Economici.....	20
Articolo 19. La responsabilità solidale e volontaria della Famiglia.....	20
Articolo 20. Tutela della Privacy.....	21
Articolo 21. La Carte dei Servizi.....	22
Articolo 22. Accesso agli atti.....	22
Articolo 23. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.....	22
Articolo 24. Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati territoriale.....	22
Articolo 25. Consulta Permanente per i Servizi Sociali.....	22
Articolo 26. Politiche di Welfare integrativo e integrato.....	23
Articolo 27. Entrata in vigore.....	23
Articolo 28. Abrogazioni.....	23
Articolo 29. Disposizioni transitorie.....	23
Appendice.....	24
Allegato A. Servizi erogati.....	26
Articolo 30. Servizio di Assistenza Domiciliare.....	26
Articolo 31. Servizio erogazione pasti a domicilio per anziani e disabili.....	28
Articolo 32. Servizio di trasporto sociale anziani.....	29
Articolo 33. Servizio di trasporto assistito disabili.....	30
Articolo 34. Servizio Assistenza Educativa domiciliare minori (ADEM).....	32
Articolo 35 - Assistenza educativa scolastica.....	34
Articolo 36 - Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H.).....	35
Articolo 37 – Contributo per l’integrazione di servizi residenziali per anziani e disabili.....	37
Articolo 38 – Casa Albergo per Anziani Autosufficienti – Senigallia, Via U. Giordano 97.....	39



Articolo 39 – Contributo per l’integrazione di servizi residenziali e semiresidenziali socio-educativi per minori.....	41
Articolo 40 – Contributo per l’integrazione delle rette di servizi semiresidenziali per anziani e disabili	42
Articolo 41 – Soggiorni climatici e termali anziani e disabili adulti.....	44
Articolo 42 – Centri estivi, colonie elioterapiche e soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi.....	44
Articolo 43 – Laboratori ricreativi e di socializzazione per disabili.....	45
Articolo 44 – Interventi di sostegno economico.....	46
Articolo 45 – Titoli sociali.....	53

Introduzione

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sopra descritto, compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Carta Costituzionale agli Articoli 117 e 118.

Sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso forme di gestione associata, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

La Regione Marche, con la Legge n. 32 del 1° dicembre 2014, ha definito il sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.

I Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de Conti e Trecastelli, costituiti nell'Ambito Territoriale Sociale numero 8, attraverso il presente atto, definiscono i principi e le modalità di intervento a favore dei propri cittadini in condizione di bisogno e fragilità.

Negli articoli che seguono:

- per “**Comuni**”, si intendono Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de Conti e Trecastelli;
- per “**Ambito Territoriale Sociale numero 8**”, si intende l'insieme dei Comuni, individuati con Legge Regionale, che procede con la gestione associata della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;

- per **“Comitato dei Sindaci”**, l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 della Convenzione formato dai Sindaci dei Comuni compresi nell’Ambito Territoriale Sociale numero 8;
- per **“Convenzione”**, la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, in data 31 dicembre 2014, tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale numero 8, per l’esercizio associato della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
- per **“Esercizio Associato”**, la Gestione Associata della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- per **“Ufficio Comune”**, l’Ufficio costituito, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 30 del D.Lgs 267/2000, con personale distaccato dei Comuni, a cui, per Convenzione, è stato affidato l’esercizio associato della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
- per **“Dirigente dell’Ufficio Comune”**, il responsabile dell’Ufficio Comune, nonché coordinatore d’Ambito Territoriale Sociale n. 8
- per **“Piano Annuale delle Attività”**, il documento programmatico per la gestione associata dei servizi.

Il presente Regolamento Unico è stato predisposto e sottoscritto in ottemperanza dell’Articolo 10 della suddetta Convenzione per l’esercizio associato della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.

Articolo 1. Principi Generali

1. Il presente regolamento rappresenta i principi e le modalità di intervento sociale e socio assistenziale, a tutela della persona e della famiglia, attivati a cura dei Comuni dell'Ambito Sociale numero 8 della Regione Marche.

2. Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone e le famiglie possono incontrare nel corso della loro vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, di seguito riportati in forma indicativa e non esaustiva:

- Servizi ed interventi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi ed interventi per la disabilità;
- Servizi ed interventi per gli anziani;
- Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
- Servizi ed interventi di contrasto alla povertà;
- Servizi ed interventi in favore della famiglia;
- Servizi ed interventi in favore degli immigrati;
- Programmazione delle politiche abitative;
- Programmazione e governo della rete dei servizi ad integrazione socio sanitaria;
- Cooperazione, associazionismo e volontariato.

3. Sono destinatari degli interventi sociali le persone residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale numero 8, in condizione di difficoltà, fragilità e bisogno.

4. Sono altresì beneficiari di specifici interventi, definiti da normative internazionali, nazionali, e regionali, i soggetti presenti occasionalmente o temporaneamente nel territorio dell'Ambito.

5. Accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per le quali si rendono necessari interventi assistenziali.

6. L'insieme delle disposizioni e dei valori contenuti nella Carta Costituzionale, tra cui agli articoli 2, 3, 32, 38, 117 e 118, delle norme presenti all'interno del Codice Civile, articolo 143 sui "Diritti e doveri dei coniugi", gli articoli da 433 a 448, relative agli "Alimenti", e del Codice Penale agli articoli 570 "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" e 591 "Abbandono di Persone Incapaci", delle disposizioni contenute nella Legge 328/2000 "Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, rilevano una responsabilità solidale di intervento tra Nucleo familiare, in primis, e Amministrazioni Pubbliche, con la valorizzazione del ruolo e dell’intervento del “terzo settore” e di ogni altra risorsa sociale a potenziale supporto.

7. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene, pertanto, il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.

8. Ai fini del presente regolamento si prende in considerazione la famiglia anagrafica, così come definita del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - salvo quanto stabilito dagli artt. 3 e 6 del DPCM 159/2013 - ovvero l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale presso la stessa residenza. Il nucleo familiare può essere formato anche da un singolo individuo.

9. La programmazione degli interventi e dei servizi sociali, il loro monitoraggio, sono soggetti al periodico confronto con le Organizzazioni Sindacali e gli Attori Sociali del territorio.

10. Il Comitato dei Sindaci ed i Consigli Comunali dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale 8 – nell’ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato annualmente - definiscono le linee di indirizzo rispetto alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà, ed assegnano le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi.

11. Nel suo ruolo di governo della rete delle unità di offerta sociale, la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi politici individuati dal proprio Consiglio, esercita le funzioni di controllo delle attività, di valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone la rispondenza ai bisogni effettivi e rilevati.

12. L’insieme degli interventi sociali, socio assistenziali e socio sanitari è analiticamente descritto nell’”Allegato A. Servizi Erogati” al presente Regolamento.

13. Gli interventi di seguito elencati saranno garantiti e gestiti sulla base delle disponibilità di Bilancio di ciascuno dei Comuni dell’Ambito Territoriale sociale 8, tenendo conto delle specificità e

delle peculiarità organizzative, logistiche e dimensionali di ciascuno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale 8.

Articolo 2. Ufficio "Comune" per i Servizi Sociali d'Ambito

1. I Comuni Associati dell'Ambito Territoriale Sociale numero 8, hanno istituito l'Ufficio Comune per la gestione dei Servizi Sociali.

2. Per ciascuna annualità di intervento, l'Ufficio Comune elabora la proposta del Piano Annuale delle Attività attraverso anche un confronto con le Organizzazioni Sindacali del Territorio, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Sindaci.

3. L'Ufficio Comune elabora la proposta del Piano Annuale delle Attività sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione Regionale, considerando gli interventi di natura comunale o d'Ambito, i servizi erogati in ottemperanza a disposizioni normative nazionali e regionali, prestazioni straordinarie afferenti "progetti speciali".

4. Il Comitato dei Sindaci approva il Piano Annuale delle Attività.

5. L'Ufficio Comune procede con le attività di approvvigionamento delle prestazioni complessivamente necessarie per l'attuazione del piano annuale delle attività.

6. L'Ufficio Comune procede con le pubblicazioni di bandi e avvisi, unici e uniformi per l'intero territorio, per l'identificazione dei soggetti beneficiari. Laddove, per l'ammissione al beneficio sia richiesta una valutazione professionale, sarà a cura del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente.

7. L'ammissione ai ciascun beneficio, da parte degli utenti richiedenti, è parametrata, nei numeri e nelle disponibilità economiche, preventivamente identificate da ciascun Comune in sede di programmazione annuale, fatte salve le prestazioni che prevedono graduatorie uniche d'Ambito o laddove si procede secondo disposizioni normative nazionali o regionali.

8. L'Ufficio Comune gestisce, coordina, monitora e controlla tutte le fasi di erogazione di interventi economici e di servizio.

9. L'Ufficio Comune predispose, per ciascuna annualità, al 31 luglio e al 31 marzo (dell'anno successivo), il rendiconto puntuale delle attività effettivamente erogate in favore di ciascun beneficiario, suddivise per competenza Comunale, elaborando il "bilancio sociale" di ciascun Ente.

10. L'Ufficio Comune elabora e trasmette ogni eventuale rendicontazione prevista dalle vigenti disposizioni nazionali o regionali alle rispettive Amministrazioni competenti.

11. Il ciclo di programmazione si rinnova ed evolve annualmente.

Articolo 3. I Servizi e gli Interventi, i contributi economici

1. Nell'Allegato al presente documento sono descritti tutti i Servizi e gli Interventi per favorire il superamento della condizione di disagio, difficoltà e bisogno, programmati dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8.

2. Sono previsti Servizi ed Interventi di sostegno della condizione di disabilità e non auto sufficienza, servizi ed interventi in favore delle famiglie e dei giovani minori, a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e di ogni altra possibile forma di bisogno individuale e familiare.

3. Sono previsti Servizi, Contributi economici e interventi domiciliari, semi residenziali e residenziali. E' favorita la localizzazione decentrata dei Centri e delle strutture, al fine di agevolare l'intera popolazione d'Ambito.

4. L'Allegato A al presente regolamento è aggiornato periodicamente, attraverso il confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali ed approvato dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 8 e, successivamente, da ciascun Consiglio Comunale.

5. Le prestazioni possono avere carattere occasionale (una tantum), periodico (rispetto a specifici periodi assistenziali) o continuativo (fino al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità assistenziali).

6. Alcune prestazioni sono erogate dall'Ufficio Comune in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o regionali e per le quali l'Ambito svolge una funzione amministrativa istruttoria o gestionale. Per tali casi, quali, ad esempio, l'Assegno per il nucleo familiare, l'assegno maternità, il bonus energetico e gas, i requisiti di ammissione e il valore delle prestazioni sono definiti dalle predetti Leggi nazionali o regionali senza alcuna discrezionalità da parte dei Comuni Associati.

7. Alcune prestazioni possono avere carattere "straordinario" connesse a specifici eventi o a seguito di progettazioni e/o finanziamenti "una tantum" da parte di Istituzioni terze. La prosecuzione e il consolidamento di dette prestazioni sono strettamente connessi alla effettiva erogazione dei finanziamenti.

Articolo 4. Modalità di approvvigionamento dei servizi.

1. I Comuni rilasciano l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali definiti dal presente regolamento.

2. Nel caso di erogazione di servizi, l'Ufficio Comune seleziona i fornitori qualificati attraverso procedure di gara e accreditamento.

3. Nel caso di accreditamento, l'erogazione delle prestazioni avviene attraverso la libera scelta degli utenti con l'utilizzo di buoni sociali (voucher) cartacei o digitali.

4. La rete dei "fornitori" è estesa attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse e gli attori sociali del territorio anche in rappresentanza del terzo settore (Associazioni, Organizzazioni Sindacali, CAF, Enti di Patronato, Fondazioni, etc.).

5. I requisiti e gli standard di qualità di ciascun servizio o intervento sono definiti con il coinvolgimento attivo di Organismi Partecipativi (beneficiari singoli o aggregati, associazioni di familiari, organizzazioni sindacali, etc.).

Articolo 5. Informazioni – Sportelli di Segretariato Sociale

1. Sul territorio dell'Ambito sono attivati, almeno uno per ciascun Comune, Sportelli di Segretariato Sociale.

2. Gli Sportelli di Segretariato Sociale sono attivati e coordinati a cura dell'Ufficio Comune.

3. Lo Sportello di Segretariato Sociale svolge le funzioni di informazione e divulgazione di tutte le opportunità di intervento sociale a favore della comunità, siano esse erogate dall'Ufficio Comune che da altri Enti di welfare primario e secondario (INPS, INAIL, ASUR, Fondazioni, Associazioni, etc.).

4. Lo Sportello diffonde e promuove le figure di sostegno e tutela quali, ad esempio, dell'Amministratore di Sostegno e dell'Assistente familiare anche con la creazione di elenchi ad hoc e attività di info/formazione in rete con gli Enti competenti.

5. Presso lo Sportello di Segretariato Sociale, i cittadini presentano le istanze di intervento, relativamente a ciascuna prestazione, elencate nell'Allegato al presente documento.

6. Lo Sportello rileva eventuali "istanze di bisogno" da parte di famiglie e persone in condizione di difficoltà, trasmettendo le informazioni al Servizio Sociale Professionale.

7. Per l'estensione dei Punti di contatto con la comunità sociale, il Dirigente dell'Ufficio Comune è autorizzato a sottoscrivere accordi e convenzioni con Organizzazioni Sindacali, Enti di Patronato, CAF e Associazioni, per la diffusione di Sportelli di prossimità.

8. E', inoltre, attivato uno Sportello virtuale attraverso la piattaforma Skype che si aggiunge ed implementa l'attività svolta dagli sportelli territoriali con l'obiettivo di contribuire a semplificare ulteriormente ed a rendere più veloci i rapporti tra gli operatori del Servizio Sociale Professionale, le famiglie degli assistiti, i fornitori delle prestazioni integrative, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Volontariato.

9. Sul sito dell'Ambito 8, sono pubblicati l'elenco e la localizzazione di ciascuno Sportello di Segretariato Sociale e di prossimità, con gli orari di apertura, i riferimenti telefonici e casella di posta elettronica di contatto.

10. In accordo con il Servizio Sanitario Regionale, è pianificata l'attivazione di Punti Unici di Accesso (PUA) presso i Distretti Sanitari e le Case della Salute per ampliare i luoghi di ascolto, accoglienza e accompagnamento per la fruizione di servizi di natura socio sanitaria.

Articolo 6. Domande di ammissione alla rete degli interventi e dei servizi

1. L'ammissione agli interventi ed ai servizi può avvenire attraverso Bandi e Avvisi "a scadenza" o "a sportello":

- a. con gli Avvisi e i Bandi "a scadenza", le prestazioni e gli interventi vengono erogati a seguito di pubblicazione di bando pubblico con la definizione dei termini per la presentazione delle domande. Nei Bandi e negli Avvisi pubblici sono indicati i criteri di accesso e di selezione degli utenti beneficiari. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per un congruo numero di giorni, di norma pari a 30, sul sito dell'Ambito e presso ciascun Sportello di Segretariato Sociale e di Prossimità e i PUA;
- b. con procedura "a sportello" la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato alla presenza dei requisiti di accesso, alla valutazione dei Servizi Sociali Professionali e alle risorse disponibili (laddove limitate).

2. I Bandi e gli Avvisi sono sottoscritti dal Dirigente dell' Ufficio Comune.

3. Nell'Allegato A "Servizi erogati" al presente Regolamento, sono indicate la modalità di accesso (Bando/Avviso "a scadenza" o "a sportello").

4. In entrambi i casi, i cittadini utenti, presentano domanda presso gli Sportelli di Segretariato Sociale del Comune di residenza o presso gli Sportelli di Prossimità convenzionati o i PUA.

5. La domanda può essere presentata da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

6. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, è stato predisposto un modello unico di domanda (MUD Sociale, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi). E' previsto anche l'invio "on line" delle istanze, attraverso il sito internet dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale 8, nonché attraverso il sito internet dell'Ufficio Comune d'Ambito.

7. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. In sede di istruttoria delle domande, gli Uffici competenti hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini delle verifiche amministrative.

8. L'amministrazione può richiedere i soli elementi necessari per la ricerca dei medesimi documenti. Infatti, l'eventuale documentazione richiesta, a corredo della domanda di accesso, è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono già in possesso dell'amministrazione, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

9. Lo Sportello di Segretariato Sociale rilascia idonea documentazione dell'avvenuta ricezione.

Articolo 7. Accesso d'ufficio degli interventi

1. Oltre alle modalità di accesso previste dall'Articolo 5, i servizi sociali comunali possono attivare d'Ufficio prestazioni ed interventi, nei seguenti casi:

- a) a seguito di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, etc.;
- b) in caso di minori privi di adulti di riferimento;
- c) in situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) su richiesta da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'accesso d'Ufficio può, inoltre, avvenire, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 8. Istruttoria delle domande e valutazione del bisogno

- 1.** L'istruttoria e la valutazione delle domande di intervento avvengono secondo i criteri di accesso, ammissione e valutazione previsti per ciascuna prestazione, così come descritti nelle nell'Allegato A. Servizi Erogati", attraverso Bandi e Avviso "a scadenza" o a "sportello".
- 2.** In base alla tipologia di beneficio, possono essere parametri di valutazione:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dall'Ufficio Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
- 3.** La valutazione degli elementi sociali ed assistenziali, laddove prevista, è affidata al Servizio Sociale Professionale, di cui al successivo articolo.
- 4.** Sulla base di una complessiva valutazione, il Servizio Sociale Professionale definisce un Piano assistenziale Individuale e familiare, del quale è responsabile in ordine al monitoraggio, al raggiungimento degli obiettivi e alla eventuale riformulazione.
- 5.** Il Piano Assistenziale Individuale o familiare può prevedere interventi occasionali o periodici, nonché di lungo termine, al fine di ridurre o rimuovere la condizione di bisogno e difficoltà.
- 6.** Il Piano Assistenziale è definito sulla base delle risorse economiche disponibili, messe a disposizione da ciascun Comune, ovvero nel limite definito da eventuali normative nazionali o regionali, oppure sulla base di eventuali interventi erogati da altri Enti primari e secondari.
- 7.** L'attivazione di ciascun Piano Assistenziale Individuale è subordinato all'approvazione da parte del Dirigente dell'Ufficio Comune o suo Delegato, sulla base delle previsioni di ciascun Bando e Avviso, nei limiti delle risorse disponibili (comprese le quote di compartecipazione a carico dei soggetti beneficiari).

8. Entro 30 giorni, dalla presentazione dell'istanza, in caso di prestazioni "a sportello" o dalla data di scadenza dei termini previsti dal bando/avviso, l'Ufficio Comune procede con la comunicazione d'esito.

9. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità per presentare eventuale ricorso, ai sensi della vigente normativa.

10. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda potrebbe contenere anche l'eventuale collocazione del richiedente nella lista di attesa e le modalità di successiva ammissione.

11. Per le prestazioni "a sportello", in caso di risorse disponibili limitate, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto dei criteri di priorità di seguito individuati, documentati dal Servizio Professionale Sociale, in relazione alla tipologia dei singoli interventi e servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Situazione multiproblematica;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie mono genitoriali;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

12. I criteri di priorità di cui al precedente comma possono essere integrati o specificati da altri elementi, elaborati dall'Ufficio Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale di ciascun Comune.

Articolo 9. Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale è formato da Assistenti Sociali, che provvedono alla valutazione dei bisogni e nella costruzione e definizione di Piani Individuali o familiari di intervento. Gli Assistenti Sociali operano in integrazione con altre figure professionali (quali psicologi, mediatori culturali, educatori professionali.) presenti sul territorio coinvolti nella presa in carico della situazione.

2. Ogni Comune dell'Ambito assicura il Servizio Sociale Professionale. Il Servizio Sociale Professionale opera presso i locali comunali e presso l'Ufficio Comune, presso i Servizi territoriali o presso il domicilio delle persone assistite.

3. Il servizio Sociale Professionale prende in carico, per quanto di propria competenza, le istanze afferenti la rete dei servizi ed interventi sociali.

4. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione e nella lettura dei bisogni e nella omogeneizzazione degli interventi, le Assistenti Sociali operanti negli sportelli territoriali dei Comuni.

Articolo 10. Ufficio di Promozione Sociale

1. Le funzioni di Informazione e Segretariato Sociale, di cui all'art. 4, così come le funzioni afferenti il Servizio Sociale Professionale, di cui all'art. 9, confluiscono negli Uffici di Promozione Sociale (DGR 868/2003) attivati presso ciascun Comune dell'Ambito.

Articolo 11. Attivazione del Piano Assistenziale Individuale e Familiare

1. In caso di ammissione al beneficio, la sottoscrizione congiunta del Piano Assistenziale da parte del servizio sociale professionale competente/equipe socio-sanitaria e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

2. Il Piano Assistenziale di Intervento contiene:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione dei risultati;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e dei suoi familiari;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. L'assistente sociale effettua un adeguato intervento professionale (supporto, monitoraggio, eventuale aggiornamento, etc), avvalendosi degli strumenti professionali che ritiene più idonei (visita domiciliare, colloquio, questionario, etc), inviandone nota al proprio Responsabile.

Articolo 12. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, l'Ufficio Comune, sulla base delle

informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13. Valutazione multi-professionale

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale e inter istituzionale, l'Ufficio Comune o altra specifica Unità operativa, ad esso collegata, invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti (ad esempio, UMEE-Unità Multidisciplinare per l'età evolutiva, UMEA – Unità Multidisciplinare per l'età adulta) e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

2. Con le modalità di cui al Punto precedente sono definiti i Piani e i Progetti individualizzati.

3. Presso l'Ufficio Comune, in accordo con il Servizio Sanitario Regionale è attivata l'Unità Operativa Sociale e Sanitaria (U.O. SeS) per la valutazione e gestione dei bisogni socio sanitari complessi.

Articolo 14. Sospensione e cessazione erogazione servizio

1. Può avvenire la sospensione temporanea del servizio nei casi di:

- richiesta scritta effettuata dall'utente o da un suo familiare o esercente le funzioni di tutela dello stesso;
- temporaneo trasferimento al di fuori dell'Ambito;
- nel caso di prestazioni domiciliari, ricovero ospedaliero temporaneo.

2. Può avvenire la cessazione definitiva del servizio nei casi di:

- Perdita dei requisiti di ammissione e fruizione;
- Nel caso di servizi domiciliari, assenze ripetute dalla propria residenza non comunicate preventivamente al Servizio;
- Decesso;
- Rinuncia.

3. Revoca

- Mancato pagamento dell'eventuale quota a carico del beneficiario.

Articolo 15. Compartecipazione ai costi a carico dei beneficiari

1. Ciascun beneficiario contribuisce economicamente al costo complessivo del proprio piano di intervento assistenziale.

2. La quota di contribuzione è rapportata all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così come previsto dal DPCM 159/2013.

3. Il calcolo dell'ISEE "ordinario" o "standard", che si utilizza per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, può differenziarsi in relazione alla prestazione richiesta in:

- **ISEE Socio-sanitario** calcolato in caso di richiesta di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia. In tal caso la normativa prevede la possibilità da parte del beneficiario di scegliere un nucleo familiare "ristretto" rispetto a quello "standard";
- **ISEE Socio-sanitario Residenziale** calcolato per la fruizione di prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Per tali casi la normativa prevede che si tenga conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
- **ISEE "minori" (per genitori non coniugati e non conviventi)** per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. In tal caso la normativa prevede che si prenda in considerazione anche la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

4. In ciascuna Scheda di Prestazione Allegata è indicato quale "tipologia" di ISEE, tra quelli sopra definiti, è utilizzato per l'accesso alle prestazioni e/o il calcolo dell'eventuale contributo a carico del beneficiario.

5. Pur in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un **ISEE corrente**, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore dovuta ad una significativa modifica della capacità reddituale del soggetto richiedente (perdita del lavoro, mancati guadagni, etc.).

6 Qualora il cittadino presenti una nuova Attestazione ISEE "corrente", al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

7. I Comuni Associati hanno definito una "soglia minima" ISEE, equivalente alla "soglia minima vitale", pari al valore annuo del "trattamento minimo" erogato da INPS – (per l'anno 2017 € 6.524,57) - da aggiornarsi annualmente, al di sotto del quale i soggetti beneficiari non sostengono alcuna spesa per la fruizione degli interventi sociali.

8. I Comuni Associati hanno, inoltre, definito una “soglia massima” ISEE, equivalente a 4 volte il “trattamento minimo”, - per l’anno 2017 pari a € 26.098,28 - da aggiornarsi annualmente, al di sopra del quale i soggetti beneficiari sostengono l’intero costo per la fruizione degli interventi sociali.

9. La quota di contribuzione a carico del beneficiario è rappresentata da una percentuale, variabile in base all’ISEE, e calcolata rispetto al costo complessivo della prestazione, così come indicato in ciascuna Scheda analitica allegata.

10. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, l’Ufficio Comune utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{\% a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

11. Il calcolo della % a carico dell’utente mediante il metodo della progressione lineare garantisce più equità in quanto, non raggruppando i redditi delle famiglie a scaglioni, permette che, ad ogni specifico valore ISEE, corrisponda una specifica percentuale e quindi uno specifico costo a carico dell’utente o della famiglia.

12. Il pagamento della quota a carico degli utenti beneficiari può avvenire con versamento “una tantum”, su base mensile o periodica. Le modalità di pagamento sono indicate in ciascuna Scheda di prestazione allegata.

13. La quota a carico dell’utente beneficiario deve essere versata al Comune di residenza o direttamente al soggetto fornitore.

14. Le soglie ISEE “minime” e “massime” sono aggiornate annualmente in corrispondenza dell’aggiornamento del valore del “trattamento minimo” erogato da INPS, e sulla base di analisi socio assistenziali di impatto, previo parere del Comitato dei Sindaci.

15. Per la specifica natura dell’ISEE e per le sue modalità di calcolo, non sono applicate fasce eterogenee di ammissione o erogazione, rispetto alla tipologia di nucleo familiare (nucleo familiare formato da un unico soggetto, numero di figli, presenza di soggetti disabili, etc.).

16. In caso di prestazioni erogate sulla base di disposizioni normative nazionali o regionali, che

prevedano anche una quota di risorse finanziarie a carico dello Stato o della Regione, i valori ISEE di ammissione o erogazione, possono prevedere parametri differenti da quelli sopra citati.

17. Non vi è compartecipazione nel caso di prestazioni integralmente ed esclusivamente finanziate da Fondi provenienti da Enti Privati o pubblici sovra ordinati.

Articolo 16. Validità della attestazione ISEE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, la Attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova Attestazione ISEE completa entro un mese dalla scadenza della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio.

3. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

4. Qualora l'Ufficio Comune richieda una Attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, così come su istanza del medesimo beneficiario, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 17. Attività di controllo sulle Attestazioni ISEE

1. L'Ufficio Comune, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, provvede ai controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E., diversi da quelli già effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dalla stesso D.P.C.M. 159/2013.

2. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni qualvolta che ne sia evidente la buona fede.

3. Il controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati alle quali l'Ufficio Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori di prestazioni pensionistiche, ecc.).

4. Saranno, inoltre, attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata all'Ufficio;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza, oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

5. L'Ufficio Comune si riserva, inoltre, di effettuare, al fine di ulteriori accertamenti delle posizioni ritenute inattendibili, segnalazioni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

6. In caso di dichiarazioni irregolari l'Ufficio Comune non eroga la prestazione agevolata e nel caso di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di comprovato mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici ed è tenuto al risarcimento dei vantaggi indebitamente percepiti, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 18. Erogazione Contributi Economici

1. Nel caso in cui la prestazione sia caratterizzata da erogazione di Contributo Economico, il medesimo beneficio potrà essere rapportato all'ISEE del nucleo di appartenenza del beneficiario, sia per le condizioni di ammissione che di quantificazione.

2. Il successivo art. 44 – “Interventi di sostegno economico” disciplina le tipologie di contributi economici, la quantificazione e le modalità di erogazione.

3. Il presente Regolamento rappresenta l'atto amministrativo di definizione di criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990.

Articolo 19. La responsabilità solidale e volontaria della Famiglia

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, ai sensi della vigente normativa esplicitata all'art. 1, comma 1.6 del presente Regolamento, gli operatori coinvolgono i soggetti civilmente obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

a) il coniuge

a) i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali

b) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti,

c) i generi e le nuore

d) il suocero e la suocera

e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

2. I familiari indicati al comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.

3. Dei soggetti obbligati viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine indicato al comma 1; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita al richiedente tutta la necessaria assistenza.

4. I familiari disponibili a partecipare al progetto assistenziale sottoscrivono apposito impegno al versamento, in favore del richiedente, della somma concordata.

5. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno ovvero di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

6. La capacità di partecipazione all'assistenza del richiedente da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo i parametri stabiliti annualmente dalla Giunta Municipale con apposito atto deliberativo.

Articolo 20. Tutela della Privacy

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'Ufficio Comune e/o i singoli Comuni di residenza, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Le prestazioni erogate in favore di ciascun utente beneficiario, così come il loro valore

economico, nonché le eventuali valutazioni professionali necessarie per l'ammissione, alimentano la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate e il Casellario dell'Assistenza, istituite presso INPS.

Articolo 21. La Carte dei Servizi

1. La Carta dei Servizi, strumento di tutela per i cittadini, è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

2. Il presente documento rappresenta, per contenuti, la Carta dei Servizi sociali dei Comuni Associati dell'Ambito 8 Regione Marche.

Articolo 22. Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto nella forma più ampia e secondo le vigenti disposizioni.

2. L'accesso agli atti è consentito attraverso la compilazione e la consegna, presso gli Sportelli di Segretariato Sociale, di specifica richiesta secondo la normativa vigente.

Articolo 23. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità gli enti erogatori dei servizi (l'Ufficio Comune e gli enti privati fornitori) si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione del servizio finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Articolo 24. Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati territoriale

1. Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni l'Ufficio Comune, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

2. L'esito della raccolta dati di cui al punto 1 del presente articolo viene, a cadenza regolare, trasmesso sotto forma di relazione quali/quantitativa ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 25. Consulta Permanente per i Servizi Sociali

1. E' istituita la Consulta permanente per i Servizi Sociali.

2. La Consulta permanente è l'organismo di consultazione per cittadini associati, allo scopo di garantire la partecipazione alla programmazione e attuazione degli interventi in ambito sociale.

3. E' composta dalle Associazioni di Volontariato regolarmente costituite che inoltrano richiesta di adesione, dai Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 o loro delegati, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, dai rappresentanti del terzo settore e dal Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale/Coordinatore di Ambito.

4. L'adesione alla Consulta è libera e volontaristica. E' presieduta dal Presidente del Comitato dei Sindaci, o suo delegato ed è convocata almeno con periodicità annuale.

Articolo 26. Politiche di Welfare integrativo e integrato

1. I Comuni Associati valorizzano ogni intervento generato dagli attori sociali del territorio, di natura pubblica e privata, con scopi profit e non profit, agevolandone la loro integrazione.

2. I Comuni dell'Ambito 8 si impegnano a verificare maggiori impieghi finanziari nel caso di "meccanismi premianti" previsti dallo Stato e dalla Regione nei criteri di riparto dei Fondi per le politiche e gli interventi sociali.

Articolo 27. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 28. Abrogazioni

Dalla sua entrata in vigore, il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni previgente norma regolamentare e disposizione comunale in contrasto o non compatibile con quanto in esso contenuto e previsto.

Articolo 29. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento è immediatamente applicato dalla data della sua entrata in vigore, alle nuove richieste di prestazione.

2. E' applicato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, per le prestazioni già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti, in forza di Attestazioni ISEE ancora in corso di validità, con l'esclusione dei servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, che restano confermati fino alla fine dell'anno scolastico o educativo del primo anno di applicazione.

Appendice

al **Regolamento Unico** per la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale numero 8 - Regione Marche.

**Conformità rispetto ai Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici,
ai sensi del Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994**

Principi Fondamentali	Articoli del Regolamento
Eguaglianza	
<p>1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.</p> <p>2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.</p>	<p>Art. 1 Commi 3, 4, 5 Art. 4</p>
Imparzialità	
<p>I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore</p>	<p>Art. 2 Comma 6</p>
Continuità	
<p>L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile</p>	<p>Art. 2 Commi 10 e 12</p>
Diritto di scelta	
<p>Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio</p>	<p>Art. 4 Comma 3</p>

	Art. 10
Partecipazione	
<p>1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.</p> <p>2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano.</p> <p>Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.</p> <p>4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.</p>	<p>Art. 1 Comma 9</p> <p>Art. 5</p> <p>Art. 6 Comma 6</p> <p>Art. 8 Comma 9</p> <p>Art. 21</p> <p>Art. 22</p> <p>Art. 24</p>
Efficienza ed efficacia	
<p>1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi</p>	<p>Art. 2</p> <p>Art. 3</p> <p>Art. 20</p>

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I – INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Articolo 30. Servizio di Assistenza Domiciliare

1 - Descrizione del servizio e principi

Il Servizio Assistenza Domiciliare (di seguito denominato "S.A.D.") è costituito da un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, anche temporanei, a supporto della famiglia, erogati al domicilio della persona che si trova in condizioni di parziale o totale non autosufficienza.

Il S.A.D. si ispira ai seguenti principi:

- permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi operanti sul territorio;
- consentire una migliore vita di relazione;
- rispetto della persona, della sua libertà nelle scelte di vita e della sua famiglia, sostenendola nello svolgimento delle proprie funzioni, senza sostituirsi ad essa;
- universalità, uguaglianza ed imparzialità, garantendo il rispetto della dignità e della libertà dell'individuo, attraverso la realizzazione di un progetto personalizzato condiviso con il destinatario e la sua famiglia.

2 - Finalità

Il SAD è un servizio finalizzato a:

- a. favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza evitando altresì, l'istituzionalizzazione dell'anziano o ricoveri impropri;
- b. contrastare l'isolamento dell'anziano attraverso la promozione e il mantenimento della rete di relazioni familiari e sociali;
- c. facilitare l'accesso della persona in difficoltà alla rete integrata dei servizi territoriali;
- d. garantire aiuto e sostegno ai familiari sia per la gestione dell'anziano che per alleviarli dall'impegno di cura quotidiano;
- e. assicurare un livello minimo e uniforme di assistenza ai cittadini di cui all'art. 1 del presente regolamento, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8, attraverso un uso ottimale delle risorse.

3 - Destinatari

Possono usufruire del SAD i cittadini anziani di età non inferiore ai 65 anni, i disabili fisici, psichici e sensoriali che versano in condizione di parziale o totale non autosufficienza ed altre persone in difficoltà che versano in condizioni di marginalità sociale determinate da disagio socio – economico, o del tutto prive di supporto familiare, residenti nei Comuni aderenti alla gestione associata e che in particolare si trovino nelle seguenti condizioni:

- Persone con ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa;
- Persone sole o in coppia privi di supporti parentali, per le quali siano necessari interventi per il mantenimento o ripristino dell'autonomia personale e relazionale;
- Persone la cui rete familiare non riesca a soddisfare le reali necessità per comprovate difficoltà oggettive;

- Persone già in carico ai servizi sociali, infermieristici o riabilitativi/rieducativi che necessitano di interventi integrativi di natura socio-assistenziale;
- Persone che si trovino in particolari condizioni di difficoltà temporanea a seguito di dimissioni ospedaliere e/o invalidità momentanea.

4 - Requisiti di accesso al Servizio e criteri di valutazione

I requisiti di accesso al SAD sono:

- a. aver compiuto 65 anni di età;
- b. essere soggetto disabile adulto;
- c. residenza nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8;
- d. parziale o totale non autosufficienza, opportunamente documentate.
- e. dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U) come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.

La valutazione è eseguita dall'Assistente Sociale referente per la quantificazione del servizio concedibile e per la definizione della quota di compartecipazione al servizio da parte dell'utente in base alla dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.). La tipologia di prestazione socio-assistenziale, la durata oraria, e la frequenza degli accessi al domicilio e il costo sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale professionale e condivisi con l'utente e la famiglia.

Il SAD, di norma, non è cumulabile con gli altri interventi di natura socio-sanitaria volti a garantire la permanenza dell'anziano e/o del disabile presso la propria abitazione, salvo diversa progettualità redatta dal Servizio Sociale Professionale.

5 – Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni erogabili sono le seguenti:

- aiuto nell'igiene e cura della persona (aiuto nel lavarsi, nel vestirsi, nell'assunzione pasti, nella mobilizzazione, nella deambulazione, accompagnamento – a piedi – a visite o disbrigo pratiche, etc...);
- aiuto nella gestione quotidiana dell'abitazione (cura e pulizia ambiente domestico);
- sostegno alla vita di relazione e mantenimento delle capacità residue.

In caso di brevi ricoveri il SAD può essere mantenuto e garantito limitatamente ad alcune prestazioni di supporto alla persona laddove l'anziano sia privo di una rete assistenziale e sempre previa valutazione da parte dell'assistente sociale referente.

6 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo le modalità stabilite all'art. 15 del presente regolamento.

La determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\text{\% a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt.. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta al costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA, e moltiplicando il numero di ore di assistenza erogate all'utente nel mese di riferimento.

Articolo 31. Servizio erogazione pasti a domicilio per anziani e disabili

1- Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente anziano od invalido o soggetto temporaneamente non autosufficiente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

2 - Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

3 - Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono:

- persone anziane od invalide con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
- Persone sole che si trovano in condizione di temporanea non autosufficienza attestata da certificato.

E' demandata al Dirigente dell'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione sociale su proposta dell'assistente sociale, la valutazione dell'accesso al servizio per i "casi particolari";

4 - Tipologia delle prestazioni

Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari diete solo se documentate da apposita certificazione medica.

Il servizio può essere erogato tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi.

5 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo le modalità stabilite all'art. 15 del presente regolamento.

La determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt.. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta al costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA e moltiplicando il numero di pasti erogati all'utente nel mese di riferimento.

E' demandata al Dirigente dell'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione sociale su proposta dell'assistente sociale, la valutazione dell'esonero al pagamento del servizio per i "casi particolari".

Articolo 32. Servizio di trasporto sociale anziani

1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale prevede l'accompagnamento di soggetti anziani o che si trovino in situazioni di momentanea difficoltà, consentendo il raggiungimento di strutture sanitarie, sociali ed educative nei casi in cui l'utente abbia difficoltà a raggiungerle autonomamente o a reperire servizi alternativi sia per orari non adeguati del servizio pubblico, sia per la dislocazione delle strutture stesse.

2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire:

- a. l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b. la frequenza di servizi semiresidenziali.

3 - Destinatari

Il Servizio di trasporto sociale è rivolto prioritariamente ad anziani di età superiore a 65 anni con ridotta capacità motoria, privi di rete familiare di supporto, o inserite in progetti di intervento sociale.

4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene effettuato con mezzi e personale delle Associazioni di Volontariato con i quali il Comune stipula apposite convenzioni che prevedono esclusivamente il rimborso spese di carburante per i chilometri effettuati e debitamente documentati.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente sino a destinazione. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- a. accesso alle strutture sociali e sanitarie pubbliche e private
- b. accompagnamento a visite mediche generiche o specialistiche;
- c. accompagnamento per esami clinici;
- d. accompagnamento per effettuare cicli di cure;
- e. uffici di pubblica utilità

L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo, tranne che per l'accesso alle strutture di cui alla lettera d..

5 - Compartecipazione al costo del servizio

L'eventuale costo sociale a carico dell'utenza è definito annualmente dall'Amministrazione Comunale. Lì dove previsto, la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente con ISEE superiore trattamento minimo INPS per l'anno di riferimento si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\text{\% a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt.. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta al costo a corsa sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA se e in quanto dovuta e moltiplicando il numero delle corse effettuate nel mese di riferimento.

E' demandata al Dirigente dell'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione sociale su proposta dell'assistente sociale, la valutazione dell'esonero al pagamento del servizio per i "casi particolari"

Articolo 33. Servizio di trasporto assistito disabili

1 - Descrizione del servizio

Il servizio prevede il trasporto dei disabili nell'ambito del territorio del singolo comune che ne garantisce l'erogazione. Si prevede, altresì, il trasporto per raggiungere strutture sociali o sanitarie situate nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8 e nel Comune di Falconara, ove insiste il Centro "Bignamini- Don Gnocchi".

Il servizio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- con associazioni di volontariato che abbiano la finalità del trasporto sociale, convenzionate con i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8;
- con i volontari di Servizio Civile;
- con altri soggetti individuati dall'Ente.

Non possono in alcuno modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali ambulanza.

2- Finalità

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socioassistenziale ed è finalizzato a consentire alle persone disabili, con ridotta o impedita capacità motoria, o comunque impossibilitate all'utilizzo del mezzo pubblico, di raggiungere le strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative e comprende l'accompagnamento (andata e ritorno) dal domicilio a centri sanitari per cure mediche e/o attività riabilitative.

Tale servizio si ispira ai principi dell'art.26 comma 2, Legge n. 104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili

3 – Destinatari

I destinatari del servizio trasporto disabili sono individuati sulla base dell'accertamento dell'handicap effettuato ai sensi all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Sono ammessi al servizio le persone in situazione di:

- minori portatori di handicap il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri normativi dal competente servizio sanitario;
- disabili adulti sino al compimento del 65 anno di età certificati dal competente servizio sanitario.

In ogni caso il destinatario del servizio trasporti deve essere parte integrante di un progetto specifico che deve essere redatto dai competenti organi.

In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita.

Sono esclusi gli ospiti permanenti di strutture residenziali sanitarie e socio assistenziali, in quanto il servizio di trasporto è di competenza della medesime strutture, ed i titolari di abbonamento agevolato alla rete di trasporto pubblico.

4 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio trasporto disabili può effettuarsi in modo individuale o collettivo e viene svolto mediante mezzi idonei attrezzati anche per la grave disabilità motoria. I mezzi sono provvisti di autista e, in caso di necessità, di accompagnatore.

Il servizio viene erogato in forma continuativa o occasionale nelle ore diurne e nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Il trasporto continuativo comprende:

- il trasporto-scuola, per il raggiungimento di asili nido, scuole, sedi formative, centri estivi, centri ricreativi;
- il trasporto-lavoro per il raggiungimento delle sedi di lavoro e di inserimento lavorativo e sociale;
- il trasporto per il raggiungimento di strutture riabilitative pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale.

Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende:

- il trasporto socio-sanitario per il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale, per cicli di trattamenti di terapie e di riabilitazione;
- altri eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dal Servizio UMEE/UMEA di concerto con il Comune di residenza del soggetto disabile.

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente sino a destinazione.

5 – Compartecipazione al costo del servizio

L'eventuale costo sociale a carico dell'utenza è definito annualmente dall'Amministrazione Comunale. Lì dove previsto, la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente con ISEE superiore trattamento minimo INPS per l'anno di riferimento si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\text{\% a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta al costo a corsa sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA se e in quanto dovuta e moltiplicando il numero delle corse effettuate nel mese di riferimento.

E' demandata al Dirigente dell'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione sociale su proposta dell'assistente sociale, la valutazione dell'esonero al pagamento del servizio per i "casi particolari"

CAPO II – INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 34. Servizio Assistenza Educativa domiciliare minori (ADEM)

1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.E.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

L'obiettivo principale del servizio è quello di mantenere il minore, per quanto possibile, all'interno del proprio nucleo familiare, secondo quanto indicato dalla legge 184/1983 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l'orientamento, il sostegno e, se necessario, il ripristino delle competenze educative della famiglia. Tale intervento ha come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale del nucleo familiare, al fine di favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore e prevenire i rischi di emarginazione dello stesso. Il servizio è in primo luogo di prevenzione della degenerazione e della cronicizzazione dei comportamenti carenti o, dal punto di vista educativo, chiaramente disfunzionanti ed è volto ad incrementare il livello di collaborazione e di partecipazione delle famiglie alle decisioni che le riguardano, riducendo i rischi di conflittualità e di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il servizio interviene su situazioni segnalate di esplicita crisi e/o di rischio psicosociale evidente e persistente e, in un'ottica preventiva, il servizio interviene attraverso la costruzione e l'utilizzo di

“un’alleanza” tra i diversi soggetti che interagiscono nella risposta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti (famiglia, istituzioni pubbliche e private, forme associative, ecc.).

Gli obiettivi del servizio sono:

- prevenire situazioni di disagio personale e/o condizioni di isolamento dal contesto socio - ambientale, mantenendo il minore stesso all’interno della propria famiglia;
- sostenere, attraverso l’intervento sul minore, la famiglia che si presenta in condizione di crisi e/o di rischio psico-sociale, recuperando e rafforzando le risorse insite nella famiglia stessa;
- costruire e rafforzare una serie di sani legami tra minore/nucleo familiare e ambiente, una rete sociale di
- sostegno;
- supportare il minore e la famiglia nell’espletamento delle attività scolastiche;
- costruire la tappa conclusiva di un Piano di Intervento volto a favorire la promozione dei diritti, lo sviluppo, la socializzazione dell’infanzia e adolescenza, in particolare attraverso il sostegno, il coinvolgimento e la valorizzazione delle realtà familiari.

3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

4 - Tipologia delle prestazioni

L’assistenza domiciliare educativa minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare familiare viene svolto di norma presso l’abitazione del minore; può essere effettuato anche in locali diversi, nell’ambito di progetti educativi programmati. Altre sedi operative individuate ed autorizzate dal Servizio Sociale dovranno essere finalizzate a sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del bambino/a con il tessuto sociale di riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non, del contesto di riferimento.

La predisposizione del servizio è di esclusiva competenza dei Servizi Sociali Comunali. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono un percorso educativo di accompagnamento nei confronti del minore e del nucleo familiare, sulla base di quanto indicato nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal

servizio sociale, nel quale vengono definite anche la tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio.

Il servizio garantisce prestazioni rivolte direttamente a minori in nuclei familiari con carenze educative e/o relazionali, mettendo in atto interventi di sostegno alla genitorialità e ogni altro intervento concordato con l'assistente sociale di riferimento che sia ritenuto necessario attivare durante le fasi di realizzazione del progetto stesso.

5 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo le modalità stabilite all'art. 15 del presente regolamento.

La determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt.. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta al costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA, e moltiplicando il numero di ore di assistenza erogate all'utente nel mese di riferimento.

Articolo 35 - Assistenza educativa scolastica

1 - Finalità

Il servizio di assistenza educativa scolastica è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed ai servizi per l'infanzia comunali e privati autorizzati, accreditati e convenzionati, a favore degli alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico e delle loro famiglie al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, così come previsto dalla legge 104/92.

Il servizio di assistenza educativa scolastica comprende una serie di interventi e prestazioni atti a perseguire le seguenti finalità:

- sostenere la persona con disabilità nel rispetto della dignità umana e civile, al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e l'integrazione scolastica e il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico;
- contribuire alla formazione della personalità dei soggetti con disabilità, attraverso programmi educativi utili ad attivare processi d'autonomia individuale, a promuovere il benessere psico-fisico e l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri e l'ambiente, a costruire il progetto di vita del soggetto;
- favorire la diffusione in ambito scolastico della cultura della diversità, dell'accoglienza,

dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri.

Il servizio non sostituisce in alcun modo le attività didattiche ed educative degli insegnanti, sia curricolari che di sostegno, né sovrappone i propri interventi e compiti.

2 - Destinatari

Il Servizio è rivolto agli alunni diversamente abili, residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ed i servizi per l'infanzia comunali e privati autorizzati, accreditati e convenzionati, per i quali i servizi sanitari competenti abbiano valutato la necessità di interventi per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione.

Il riconoscimento della disabilità, così come definita dall'art. 3 della Legge 104/92, viene effettuato ai sensi dell' art. 4 della medesima legge dalla competente Commissione Sanitaria.

3 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio di assistenza educativa scolastica deve assicurare i seguenti interventi e prestazioni:

- interventi socio-educativi, utili alla realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti dalla programmazione scolastica e dal PEI, compresi quelli relativi ai percorsi di alternanza tra scuola lavoro (tirocini curricolari);
- interventi di assistenza specialistica per quanto concerne la cura e l'igiene personale, supportati da una visione educativa che tenda a sostenere, mantenere, consolidare e sviluppare le autonomie possibili;
- la realizzazione di attività finalizzate all'acquisizione delle autonomie sociali e all'integrazione;
- il supporto ad attività motorie, di manipolazione ed espressive in genere;
- il supporto relazionale e comunicativo nello svolgimento delle attività didattiche;
- interventi di accompagnamento dentro e fuori le strutture scolastiche e in centri extrascolastici, in base a quanto stabilito dalla programmazione scolastica e dal PEI;
- la predisposizione e il riordino dei materiali e degli spazi necessari alla realizzazione delle attività previste e gestite autonomamente dagli educatori;
- l'accompagnamento nel tratto scuola-casa e casa-scuola su mezzi pubblici per il potenziamento dell'autonomia personale o su un mezzo fornito dall'Impresa Aggiudicataria, se definito nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

4 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Articolo 36 - Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H.)

1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a minori ed adulti disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

2 - Finalità

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori - di età compresa tra i 3 ed i 18 anni – ed adulti – di età compresa tra i 18 ed i 25 anni - con disabilità certificata, che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio A.D.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- le conoscenze;
- l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- le capacità comunicative;
- la cura della propria persona;
- l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- le regole relazionali e sociali.

La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dai competenti servizi UMEE e UMEA dell'Area Vasta 2 di Senigallia.

5 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo le modalità stabilite all'art. 15 del presente regolamento.

La determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt.. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta al costo orario sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA, e moltiplicando il numero di ore di assistenza erogate all'utente nel mese di riferimento.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Articolo 37 – Contributo per l'integrazione di servizi residenziali per anziani e

disabili

1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di:

- strutture residenziali a carattere comunitario quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - comunità alloggio, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, casa di riposo, ecc..
- strutture residenziali a carattere sociosanitario, di cui alle delibere Giunta Regionale Marche n. 1011/2013, 1195/2013 e 1331/2014, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - : RP Anziani, RSA, Comunità Alloggio per disabili, Residenze Protette per disabili, Comunità Protette salute mentale

erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

2 - Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

3 - Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Servizio Specialistico dell'Area Vasta 2 e con il Comune di riferimento al fine della individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona.

4 - Compartecipazione al costo del servizio

4.1. Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza, determinata ai sensi del precedente comma 1.

4.2. Il beneficiario deve avere una situazione reddituale complessiva, da attestarsi tramite presentazione di modello ISEE, non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.

4.3. L'Amministrazione comunale interviene economicamente con il proprio contributo ad integrazione della retta di ricovero valutando le condizioni economico patrimoniali e sociali del soggetto assistito, del coniuge e dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, così come indicato all'art. 19 del presente regolamento.

4-4. Al beneficiario è riconosciuta una quota in godimento per le spese personali pari ad € 250,00 mensili per i soggetti adulti in condizione di disabilità e pari al 50% dell'importo della pensione di invalidità civile per gli anziani.

4.5. L'importo della quota relativa alle spese personali può essere aumentato per particolari situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione contenuta nel progetto socio-assistenziale.

4.6. Per la copertura della retta l'assistito si impegna ad utilizzare nell'ordine le seguenti risorse, nei modi concordati con il Comune e/o con la struttura accogliente il proprio reddito, al netto delle trattenute di legge, composto da trattamenti economici soggetti ad IRPEF, trattamenti economici esenti dall'IRPEF (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, - rendite INAIL-INPS o di altro ente, pensioni per ciechi e per sordomuti, pensione e/o assegno sociale, redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia), da beni mobili (conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari), e beni immobili, fatta salva la quota minima mensile di autosufficienza economica, come aggiornata annualmente dalle singole Giunte Comunali nel rispetto dei provvedimenti regionali;

Ove il predetto reddito risulti inferiore alla retta di ricovero, la differenza è integrata utilizzando il proprio patrimonio mobiliare prevedendo di lasciare una quota pari a € 3.500,00 per spese impreviste.

4.7. La titolarità di beni immobili e di altri diritti reali sugli stessi, anche in quota con altri soggetti, esclude l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o dai genitori, fratelli e sorelle.

4.8 L'intervento del Comune è altresì escluso qualora il richiedente abbia donato o ceduto a titolo oneroso nell'ultimo triennio immobili o diritti reali sugli stessi per un valore catastale superiore a € 15.000,00 o qualora abbia donato, sempre nell'ultimo triennio, valori mobiliari per oltre € 10.000,00.

4.9. La ricorrenza dei casi di cui ai commi 4.7 e 4.8 determina l'inammissibilità della domanda di integrazione della retta, fatta eccezione per eventuali deroghe disposte su motivata relazione dei servizi sociali nel rispetto del presente regolamento.

4.10. Qualora il richiedente non risulti in grado di assumersi suddetto impegno e sia privo di rappresentante legittimato ovvero, qualora presente, questi sia titolare di interessi contrastanti con quelli del richiedente, il Comune, tramite i propri servizi sociali (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente autorità giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

4.11. Nel caso intervengano condizioni di urgenza ed indifferibilità del ricovero, l'Amministrazione Comunale garantisce in ogni caso l'intervento, in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta. Qualora ad istruttoria completata si riscontri la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, l'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, attiva le procedure per il recupero delle somme corrisposte.

4.12. Qualora l'assistito appartenga ad un nucleo familiare composto da persone al cui sostentamento egli provveda in tutto o in parte con il proprio reddito, dovrà essere garantita a tali familiari una somma mensile sulla base di specifica ed approfondita relazione all'uopo predisposta dai servizi sociali.

Articolo 38 – Casa Albergo per Anziani Autosufficienti – Senigallia, Via U. Giordano 97

1. Descrizione dell'intervento

La Casa Albergo Comunale si configura come una struttura di tipo residenziale destinata ad accogliere temporaneamente anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti che, per motivi vari, si trovano in situazione di contingente difficoltà socio-economica e che non hanno rete parentale sul territorio in grado di offrire idoneo supporto.

La struttura è costituita da n. 11 mini-appartamenti per n. 1 o 2 persone ed è ubicata in Via U. Giordano, 97. Dispone di un ufficio destinato all'Assistente Sociale di riferimento e di un garage ad uso di tutti gli assegnatari dei mini-appartamenti.

2. Finalità

Scopo del servizio è sostenere l'autonomia della persona, prevenendone il più a lungo possibile il ricovero in istituto, migliorando il livello di sicurezza e protezione personale e facilitare l'utilizzo di servizi parziali di assistenza e di cura alla persona, mantenendo le relazioni sociali esistenti nell'ambito locale.

Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

- garantire agli Ospiti elevate condizioni di benessere fisico e psichico mediante l'offerta di prestazioni socio-assistenziali a supporto delle attività di vita quotidiana;
- offrire occasioni di incontro per favorire la vita di relazione;
- mantenere l'autonomia fisica e psicologica residua, valorizzando e stimolando le capacità creative personali.

3. Destinatari dell'intervento

La struttura accoglie persone anziane e disabili di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Avere superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b. Risiedere nel Comune di Senigallia o in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
- c. Essere fisicamente e psichicamente autosufficiente, come da certificazione del medico curante;
- d. Non essere titolare del diritto di usufrutto su alcuna abitazione sita nel territorio comunale;

- e. Non essere titolare del diritto di proprietà su alcun immobile sito in qualsiasi località e non esserlo stato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- f. Non avere rete parentale sul territorio in grado di supportare l'anziano;
- g. Aver presentato o presentare obbligatoriamente alla prima pubblicazione utile del bando di concorso domanda per l'assegnazione di alloggio ERP;
- h. Essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore all'importo del "trattamento minimo INPS" per l'anno di riferimento.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un mini-appartamento, da due anziani coniugati o stabilmente conviventi da almeno tre anni alla data della presentazione della domanda, o legati da vincoli di parentela, il requisito di cui al punto c è sufficiente che sia posseduto almeno da uno dei due, mentre i requisiti di cui agli altri punti debbono essere posseduti da entrambi.

Le domande sono presentate entro i termini previsti previa pubblicazione di specifico bando pubblico da parte del Comune di Senigallia da pubblicarsi annualmente e/o comunque in base alla disponibilità di posti.

Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria con validità annuale.

I cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g, possono accedere alla struttura alle seguenti condizioni:

- non vi sia lista di attesa di richiedenti il servizio residenti nel Comune di Senigallia
- sostengano la spesa a totale copertura dei costi per l'erogazione del servizio

4 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione dell'utente al costo del servizio tramite corresponsione di una retta mensile, definita annualmente dalla Giunta Municipale, che comprende i seguenti servizi:

- alloggio parzialmente arredato
- riscaldamento
- acqua
- luce
- servizio di pulizia dei luoghi comuni
- manutenzione
- segretariato sociale

Sono escluse dalla retta le spese per il telefono, canone TV, ecc.. che restano a carico degli utenti.

Nel caso della presenza di due ospiti nel medesimo mini-appartamento, la retta è implementata del 25%.

Articolo 39 – Contributo per l'integrazione di servizi residenziali e semiresidenziali socio-educativi per minori

1 - Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi socio-educativi per minori si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

2 - Finalità

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali è quella di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia di origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Laddove non fosse possibile il rientro del minore nella propria famiglia di origine, si intende favorire ad accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socio-economica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

3 – Destinatari

Destinatari di cui al presente intervento, sono i minori residenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale inseriti in strutture semiresidenziali o residenziali a seguito di progettualità elaborate dalla equipe integrata socio-sanitaria o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di:

- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

L'inserimento del minore in strutture semiresidenziali o residenziali è finalizzato a un contesto di protezione e di cura, tenendo conto del suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore inserito in struttura, in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Con l'allontanamento del minore, infatti, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio (art. 147 del Codice Civile).

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 16559/2007, 43288/2009, 22678/2010.

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente secondo le modalità stabilite all'art. 15 del presente regolamento.

La determinazione della percentuale di compartecipazione al costo del servizio si ottiene attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

Articolo 40 – Contributo per l'integrazione delle rette di servizi semiresidenziali per anziani e disabili

1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture a carattere sociosanitario di cui alla L.R. n. 20/2002 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i. e delibere Giunta Regionale Marche n. 1011/2013, 1195/2013 e 1331/2014, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - : quali: Centri Socio-Educativi Riabilitativi (CSER), Centri Diurni Alzheimer, ecc..., erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, e socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

4 - Compartecipazione al costo del servizio

Le spese per le prestazioni sanitarie erogate ai soggetti anziani e disabili frequentanti strutture a carattere socio-sanitario (Centri diurni Alzheimer, Centri Socio Educativi Riabilitativi (CSER), sono sostenute dal Servizio Sanitario Regionale sulla base delle effettive presenze al centro.

I soggetti ammessi ai servizi socio-sanitari semiresidenziali sono tenuti al pagamento della spesa sociale determinata dall'organo di gestione del Centro, sulla base delle direttive emanate dalla Regione Marche.

Nel caso in cui il soggetto che accede alle prestazioni di natura socio-sanitaria a ciclo semiresidenziale si trovi nell'impossibilità di coprire interamente la quota sociale della retta di frequenza calcolata secondo le disposizioni regionali, e' prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo la modalità di seguito indicata.

$$\left[\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100 \right] + \text{€ } 130 \text{ mensili}$$

Note:

- i valori di cui agli artt. 15.7. e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente
- il valore di € 130 è pari all'importo orario dell'indennità di accompagnamento da rivalutarsi annualmente moltiplicato per le ore di permanenza mensili al centro compreso il tempo-trasporto, frequenza a tempo pieno (arrotondamento per eccesso)
- per le frequenze a tempo parziale il valore viene ricalcolato per le ore di permanenza al centro compreso il tempo-trasporto

La quota mensile di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta alla tariffa giornaliera sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA se e in quanto dovuta, moltiplicando il valore ottenuto per il numero dei giorni di frequenza dell'utente nel mese di riferimento e, sommando successivamente il valore di € 130 o il valore ricalcolato per frequenze a tempo parziale.

In caso di forzata chiusura del Centro Diurno per lavori di manutenzione, calamità naturali, o problemi igienico-sanitari, la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione del servizio. Non sarà effettuata alcuna riduzione per qualsiasi periodo di chiusura inferiore a 5 giorni consecutivi, festività comprese.

Nel caso l'utente dovesse assentarsi per malattia, debitamente giustificata con certificato medico, da 16 a 30 giorni consecutivi, verrà applicata la riduzione della retta mensile nella misura del 50%.

CAPO V – SERVIZI DI PROMOZIONE E AGGREGAZIONE

Articolo 41 – Soggiorni climatici e termali anziani e disabili adulti

1. Descrizione dell'intervento

Il servizio dei soggiorni climatici e termali è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 che si trovano nelle condizioni di cui al successivo comma 3.

Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi. Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero.

I soggiorni sono proposti nel periodo compreso tra la seconda metà di maggio e la prima metà di settembre. Tutti i turni hanno la durata minima di una settimana.

I soggiorni sono attivati con un numero minimo di 15 partecipanti.

2. Finalità

Il servizio intende offrire opportunità ricreative e di svago, facilitare relazioni positive e garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

3. Destinatari

Il servizio dei soggiorni climatici e termali è rivolto a cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età, risultino autosufficienti dal punto di vista psico-fisico ed idonei alla vita in comunità

Il servizio è esteso anche agli anziani parzialmente autosufficienti, e ai disabili adulti purché accompagnati, con onere finanziario dell'accompagnatore/assistente a carico dell'assistito stesso.

4. Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è a totale carico dei cittadini.

Articolo 42 – Centri estivi, colonie elioterapiche e soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi

1. Descrizione del Servizio

I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 possono organizzare iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione, esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli. Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

2. Finalità

I Centri estivi, le colonie elioterapiche ed i soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi si propongono come finalità il divertimento e il benessere dei bambini che vi partecipano, nel rispetto di sé, del gruppo, degli spazi e degli oggetti a disposizione, la promozione della socializzazione e della cooperazione tra bambini e il sostegno alle famiglie. Tali finalità vengono perseguite attraverso uscite, attività ricreative, creativo-manuali e giochi (soprattutto all'aperto) che consentano l'instaurarsi di un rapporto educatore-bambino attento agli aspetti affettivi e relazionali

3. Destinatari

Il Centro estivo è rivolto ai i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ai 12 anni residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che abbiano già frequentato almeno un anno di scuola dell'infanzia e che non abbiano già frequentato la classe seconda della scuola secondaria di primo grado.

La colonia elioterapica è rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale sociale n. 8.

I soggiorni di vacanza sono rivolti ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 14 anni residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8

4. Compartecipazione al costo del servizio

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Comune può prevedere che il servizio sia a totale carico dei cittadini o sia prevista una compartecipazione determinata secondo la modalità di seguito indicata.

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt.. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta alla tariffa mensile sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA.

Articolo 43 – Laboratori ricreativi e di socializzazione per disabili

1. Descrizione del servizio

I Laboratori ricreativi e di socializzazione” si inserisce in un quadro più complesso di azioni ed interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale. Caratteristica peculiare di tale intervento, all'interno di una programmazione generale mirata a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione delle persone disabili, è quella di offrire una struttura permanente di riferimento, favorendo la mobilità di quei disabili che hanno difficoltà di raggiungimento del luogo di aggregazione. Possono essere organizzati direttamente dall' ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

2. Finalità

I Laboratori ricreativi a di socializzazione perseguono le seguenti finalità:

- offrire al disabile una struttura permanente di riferimento mediante la realizzazione di laboratori
- specifici per attività manuali, espressive e ricreative;
- favorire la socializzazione e l'integrazione sociale con particolare attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei;
- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di gioco e divertimento.

3. Destinatari

Il servizio è rivolto a soggetti dai 18 ai 50 anni residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, in condizione di disabilità lieve che limita parzialmente l'autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana.

4. Compartecipazione al costo del servizio

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Comune può prevedere che il servizio sia a totale carico dei cittadini o sia prevista una compartecipazione determinata secondo la modalità di seguito indicata.

$$\% \text{ a carico dell'utente} = (\text{ISEE Beneficiario} - 6.524,57) / 26.098,28 * 100$$

Nota: i valori indicati nella presente tabella di cui agli artt. 15.7 e 15.8 sono da rivalutarsi annualmente

La quota di compartecipazione dell'utente viene determinata applicando la percentuale ottenuta alla tariffa mensile sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio, comprensivo di IVA.

CAPO VI – INTERVENTI PER L'AREA DEL DISAGIO ADULTO

Articolo 44 – Interventi di sostegno economico

1. Descrizione dell'intervento

Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che potranno contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale Professionale e vi si ricorre in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente regolamento sono i seguenti:

- **integrazione:** gli interventi economici propri del Servizio Sociale Professionale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, la formazione, per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;

- **attivazione del cittadino:** il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- **uniformità ed equità di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.**

Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

2. Destinatari

Gli interventi sociali di carattere economico sono erogati secondo le disposizioni contenute nel Capo I del presente testo. In particolare sono rivolti ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche e che non siano beneficiari di trattamenti a sostegno del reddito erogati da altri Enti primari e secondari, tra cui in particolare:

- anziani >65 anni fragili/non autosufficienti,
- disabili esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa
- adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità
- adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile
- nuclei familiari e monogenitoriali con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

Alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi del Comune, Regione o Stato di appartenenza, sono riservati esclusivamente interventi economici di emergenza. In tal caso gli interventi si estendono per il tempo strettamente necessario al superamento della fase di emergenza, al fine di consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza.

3. Requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi di sostegno economico i cittadini con un ISEE inferiore o pari al valore del trattamento minimo INPS dell'anno di riferimento a quello in cui si richiede il beneficio. Il suddetto limite viene ridefinito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

In fase di definizione della domanda verrà richiesta al cittadino di autodichiarare la composizione del nucleo familiare, la presenza di redditi esenti IRPEF, gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 433 CC.

Il Comune è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

Per l'accesso è richiesta inoltre la sussistenza dei seguenti requisiti oggettivi:

- non essere in possesso di patrimonio mobiliare la cui entità risulti superiore ad € 10.000,00;
- non essere titolari di proprietà immobiliari (fatta eccezione per l'alloggio adibito ad abitazione principale), nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni

immobiliari ubicati in qualunque località. Non rappresenta motivo di esclusione all'accesso la titolarità delle proprietà di cui sopra qualora, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sia disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente;

Il servizio Sociale Professionale valuterà gli ulteriori seguenti requisiti:

- non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
- condurre un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.

L'erogazione dei contributi economici è subordinata alla valutazione dello stato di bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale secondo i criteri e le modalità indicate nei precedenti artt.7 e 11 e si inserisce all'interno di un percorso volto all'autonomia e alla responsabilizzazione individuali e della famiglia, sviluppandosi in sinergia con altre misure ed interventi messi in atto nel processo di aiuto.

Il Comune potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente.

4. Modalità di accesso

L'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di domanda, corredata di autodichiarazione (DPR 445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:

- composizione familiare anagrafica
- valori ISE e ISEE in corso di validità
- valore del patrimonio mobiliare così come riportato nell'attestazione ISE;
- la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- l'elenco delle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.;

Quest'ultima dichiarazione sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che, in considerazione dell'entità e della durata dell'intervento, provvederà anche in una fase successiva a richiedere l'idonea documentazione dei soggetti di cui al 433 del c.c.

La mancata richiesta a questi ultimi dovrà essere debitamente motivata e formalizzata nel documento interno di natura professionale.

L'intervento di natura economica può essere richiesto da un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare durante tutto il corso dell'anno.

Non può essere presentata contemporaneamente più di una richiesta di intervento economico per ciascun nucleo familiare.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.

L'erogazione del beneficio economico deve essere accompagnata dalla formulazione di un contratto sociale così come previsto dal precedente art.11.

5. Tipologia dei contributi economici

Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:

- contributi economici ordinari
- contributi economici straordinari
- contributi economici urgenti

- voucher spesa

Ciascun intervento erogato risulta compatibile con le altre fattispecie sopra elencate.

6. Contributi economici ordinari

Il Contributo ordinario consiste in un'erogazione economica mensile che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione, igiene, abitazione, utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a. età superiore ai 65 anni in condizione di fragilità o non autosufficienza – in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433;
- b. età inferiore ai 65 anni - in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali e sanitarie;
- c. disabili in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92;
- d. persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.
- e. famiglie monoparentali con figli minori a carico, in particolare nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- f. donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale;
- g. giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale del Comune, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- h. nuclei familiari con figli in età minore in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento, in assenza di ammortizzatori sociali (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);
- i. nuclei familiari con figli di età minore che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori al valore ISEE fissato per l'accesso agli interventi di cui al presente articolo.

I contributi concedibili di cui alle tipologie a) b) c) d) sono consentiti per la durata di sei mesi rinnovabili nell'arco dell'anno solare; per le tipologie di cui punti e) f) g) h) i) il contributo è consentito fino ad un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare.

L'importo erogabile viene definito tenendo conto di quanto determinato ai successivi articoli e comunque tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare nonché della presenza di risorse socio-economiche e familiari

7. Contributi economici straordinari

Il Contributo straordinario consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie. Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare. Può essere erogato, sulla base dei criteri definiti all'art. 40 per spese riguardanti:

- spese condominiali se comprensive di utenze domestiche;
- cumulo arretrati affitto abitazione;
- spese per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative
- cumulo bollette utenze, acqua, luce, gas;
- acquisto protesi visive, dentarie, purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola media superiore;
- spese per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
- spese funerarie.

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo.

8. Contributi economici urgenti

Consistono in erogazioni economiche non continuative, determinate da esigenze comprovate ed urgenti. Il Servizio Sociale Professionale valuta la quantificazione dell'intervento entro i limiti di cui al successivo comma 11, nonché le modalità per la erogazione del beneficio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le fattispecie che possono rappresentare il titolo per l'erogazione di un contributo economico urgente:

- utenze scadute in pre-distacco o già distaccate;
- ticket sanitario e spese per visite mediche di comprovata urgenza;
- spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
- acquisto di beni di prima necessità ;
- altre spese già erogabili in modalità straordinaria qualora si ravvisi l'improrogabile urgenza in relazione alle risorse disponibili dell'Ente

9. Voucher spesa

E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona erogati da parte di soggetti accreditati.

Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti casi i cui è strettamente connesso al sostentamento.

Qualora vengano erogati in concomitanza agli interventi di cui agli artt. 35 e artt.37 (contributi ordinari e contributi economici urgenti) il loro valore deve essere ricompreso dentro i massimali stabiliti per i suddetti contributi.

10. Contributi economici straordinari per minori in affidamento familiare

Le famiglie o i singoli che accolgono in affidamento familiare, minori in carico ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8 risultano beneficiari di contributi economici mensili, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento e dal regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 16 del 23 luglio 2013.

Sono previsti inoltre contributi economici straordinari, nei limiti annuali degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al rimborso di particolari e specifiche spese, qualora ad esse non possa provvedere, in tutto o in parte, la famiglia di origine del minore.

Tali spese, preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale che segue il minore, riguardano:

- spese di carattere sanitario straordinarie e particolarmente onerose, che esulano dai controlli di routine (visite specialistiche, cure odontoiatriche ed odontotecniche, riabilitazione, acquisto occhiali, protesi, ausili ortopedici, ecc.) ove non erogabili tramite il SSN. Tali necessità sanitarie devono essere supportate da prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale e da preventivo di spesa;
- partecipazione alla spesa per acquisto libri scolastici, fino ad un limite massimo del 50%, qualora non sia possibile ottenere il contributo o rimborso ai sensi della normativa vigente;
- partecipazione alla spesa fino ad un limite massimo del 50%, per attività scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni o rette per corsi professionali, divise, materiali particolarmente onerosi, attività sportive, ricreative, associative ecc..) se contemplate nel progetto educativo individualizzato sul minore, stabilito dall'équipe multiprofessionale che segue il caso.

L'importo annuo massimo erogabile per ciascun minore non può essere superiore ad € 1.000,00.

11. Quantificazione degli interventi economici

L'intervento economico non può superare la misura massima del 70% della soglia dei benefici stabilita secondo il numero dei componenti il nucleo familiare dal decreto legislativo che introduce il reddito di inclusione sociale (REI).

Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento economico risulti peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE il richiedente può presentare l'ISEE corrente di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13.

Gli interventi economici sono erogati nel limite delle risorse stanziare annualmente a bilancio da ciascun singolo Comune.

12. Procedura per l'erogazione degli interventi economici

Le richieste di accesso agli interventi sociali di natura economica dovranno essere presentate su apposito modulo prestampato (MUD – Modello Unico di domanda), debitamente sottoscritte in tutte le loro parti e trasmesso con l'utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante.

Data la duplice valenza, sociale e amministrativa, degli interventi di sostegno economico, l'assistente sociale ha una responsabilità di carattere tecnico-professionale in relazione al Progetto socio-assistenziale, mentre la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita all'Area Amministrativa.

L'ammontare e la durata di tutti gli interventi economici sono definiti tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili ed entro i limiti massimi erogabili di cui al precedente comma 11, sulla base della valutazione tecnico-professionale del Servizio Sociale Professionale.

Nella predisposizione del Progetto Individualizzato di Intervento e del successivo "Patto sociale", il Servizio Sociale Professionale può predisporre l'indagine socio-ambientale e familiare attraverso il colloquio, la visita domiciliare e ulteriori approfondimenti, per accertare l'effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.

Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie – "Patto sociale" - che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel “Patto Sociale” comporta la riduzione e/o la sospensione dell'intervento economico.

Il procedimento per l'erogazione degli interventi economici di cui al presente articolo (istruttoria, valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi gli interventi urgenti.

In caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'adozione di tutto gli atti necessari a garantire l'erogazione del contributo, ivi ricompresa la comunicazione al richiedente dell'esito.

Parimenti, sarà cura del responsabile del procedimento inviare apposita comunicazione al richiedente qualora l'esito dovesse essere negativo per carenza dei requisiti oggettivi.

Diversamente, la conclusione del procedimento sarà a cura del Responsabile di Area ovvero dell'assistente sociale titolare del caso in tutte le altre fattispecie legate alla valutazione di carattere professionale.

13. Commissione tecnica di valutazione

Sulla base della complessità territoriale e del numero di richieste che mediamente sono presentate in un anno, presso il comune di Senigallia è costituita un'apposita commissione composta dalle Assistenti Sociali della quattro aree territoriali in cui è suddiviso il territorio comunale e dal personale amministrativo che opera nello sportello Territoriale e dal Responsabile di Area, nella quale verranno discusse preliminarmente le proposte progettuali di assistenza economica, al fine di condividere priorità di accesso e criteri di riparto delle risorse assegnate.

L'Assistente Sociale responsabile del caso, valuta il bisogno da cui origina la richiesta di aiuto economico e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse proprie del richiedente, di quelle di bilancio dell'Ente e di quelle presenti sul territorio.

Al termine della valutazione, favorevolmente condivisa con la Commissione sopra definita, trasmette al responsabile del procedimento amministrativo la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l'iter amministrativo.

Il responsabile del procedimento provvede al compimento dell'istruttoria, verificando e valutando la correttezza e coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta e ogni ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.

La rilevanza dell'istruttoria compiuta verrà trasmessa all'Assistente Sociale titolare del caso, la quale provvederà ad integrare la stessa con valutazioni di ordine professionale qualora ritenuto opportuno.

La Commissione così composta, opera con modalità organizzative che garantiscono:

- celerità del procedimento attraverso procedure snelle che favoriscano comunque la collegialità delle decisioni;
- equità, parità di trattamento e trasparenza sia nella fase di formulazione del Progetto sia nella fase di definitiva determinazione dell'importo del sostegno economico;

- attività di discussione, valutazione e approfondimento sui singoli casi tra operatori professionali;
- rispetto della riservatezza delle persone / nuclei familiari interessati.

La Commissione tecnica opera nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, tenuto conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L'ammontare e la durata di tutti gli interventi economici sono definiti dalla Commissione tecnica entro i limiti massimi erogabili di cui al precedente comma 11.

14. Derghe

In casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, è consentito derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa valutazione ed approvazione da parte della commissione a tal fine preposta, nel rispetto del presente regolamento.

CAPO VII – TITOLI SOCIALI

Articolo 45 – Titoli sociali

1. Descrizione dell'intervento

I titoli sociali, in quanto misura di sostegno economico, si distinguono in:

- buoni sociali: contributi economici erogati a soggetti fragili per favorire l'assistenza a domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà;
- voucher sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati dall'Ambito territoriale.

La concessione dei titoli sociali è vincolata alla condivisione di un progetto di assistenza personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato fra il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo. Non saranno ammessi all'erogazione i progetti personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando o criteri d'accesso definiti.

2. Finalità

I titoli sociali sono finalizzati a:

- sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociale e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa;
- sostenere il compito educativo e di accudimento delle famiglie, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita;
- contrastare le condizioni di povertà estrema ed emarginazione sociale;
- favorire l'accesso al mondo del lavoro.

3. Destinatari

Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari che si trovano in condizione di fragilità sociale per la presenza di:

- un carico elevato di cura di minori, adulti e/o anziani in condizione di non autosufficienza, malati terminali o affetti da gravi patologie, disabili con compromessa autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi occupazionale dei membri percettori di reddito, a fronte di una limitata capacità economica del nucleo familiare;
- situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema;
- situazioni di famiglie con difficoltà educative e relazionali e con esigenze di sostegno alla genitorialità.

4. Modalità di erogazione

L'assegnazione dei titoli sociali avviene tramite bando o a sportello, nei limiti delle risorse stanziare dai Comuni dell'ATS 8 su proposta del Comitato dei Sindaci.

L'Ufficio Comune, su indicazione del Comitato dei Sindaci, in funzione della disponibilità di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri generali qui indicati, a definire:

- i criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di fragilità sociale;
- la soglia ISEE e il punteggio minimo di fragilità sociale per l'ammissione al bando;
- il peso assegnato alla componente economica e alla componente di carico sociale costituenti l'indice di fragilità;
- la tipologia del titolo sociale (buono o voucher sociale), la sua entità, la durata.

L'Ufficio Comune predispone e gestisce graduatorie specifiche per ciascun singolo Comune o una graduatoria annuale unica in caso di finanziamenti provenienti da enti sovraordinati.

Nel caso di attivazione dell'intervento, il Servizio Sociale Professionale, sulla base dei criteri sopra indicati e dei bisogni espressi dal richiedente:

- elabora con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la risposta adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie;
- determina se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione degli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune.

5. Decadenza dal beneficio

Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.

Spetta all'Ufficio Comune effettuare il monitoraggio dei progetti personalizzati e verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Qualora il servizio sociale rilevasse una variazione dei medesimi, provvede a rideterminare l'indice di fragilità e, nel caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l'erogazione del titolo dal mese successivo al verificarsi del cambiamento.

Spetta altresì all'Ufficio Comune attivare i controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti residenti in ciascuno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale Sociale 8.